



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città metropolitana
di Roma Capitale

Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento V "Appalti e contratti"
Servizio 1 "S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture"
Unità Operativa "LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture"

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Dipartimento VII
"Attuazione del PNRR, fondi europei, supporto
ai Comuni per lo sviluppo economico/sociale,
formazione professionale"

Direzione

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI SENZA RIAPERTURA DEL CONFRONTO COMPETITIVO E SENZA
MINIMO GARANTITO**

**CODICE GARA
PA VSTQ 13/23/07_PNRR**

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

PROROGA TERMINE DI SCADENZA

OGGETTO: PA VSTQ 13/23/07_PNRR - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE) - collaudo, a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGeneration EU" - M2C4 investimento 3.1.

CIG: 9898299EB9

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Paolo Napoleoni.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 "STAZIONE UNICA APPALTANTE": Dott.ssa Sabrina Montebello.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA "LL.PP. VIABILITÀ, SERVIZI E FORNITURE": Dott. Gennaro Fiore.

1. Informazioni generali

Il valore del presente Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 16 del d.lgs. 50/2016, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari ad € 2.530.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi, secondo quanto dettagliato nel prosieguo del presente atto e nei documenti di gara. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte, conseguente alla proroga dei termini disposta dalla stazione appaltante: ore 9.00 del 26 luglio 2023. [il termine precedente alla proroga e non più valido era il 14/07/2023, ore 9.00]

La proroga del termine di scadenza di cui sopra è stata disposta, anche in considerazione delle criticità a tratti rilevate nel funzionamento della piattaforma FVOE dell'ANAC in prossimità del termine originario, al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori interessati, compatibilmente con le scadenze dettate dal finanziamento PNRR dell'intervento.

Ai sensi degli artt. 60 e 54 comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si indice, sulla base delle motivazioni espresse nell'atto di indizione, una **procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo e senza minimo garantito, per l'affidamento per l'affidamento di servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), certificato di regolare esecuzione (CRE) – collaudo, a valere sull'Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane, come specificati nel prosieguo e, più dettagliatamente, nei documenti di gara.**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative del bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'accordo quadro in oggetto.

Per quanto non previsto dagli atti della procedura di gara, si farà rinvio all'Avviso pubblico del MASE - presente tra i documenti di gara - “per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 - tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, che costituisce quindi parte integrante e sostanziale degli atti della procedura di affidamento.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche”.

I documenti di gara sono disponibili in rete per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente indirizzo: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/>.

I documenti di gara sono altresì disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/>

Data di svolgimento della prima seduta di gara: 26 luglio 2023, ore 9.30.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immutabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche”, bensì telematiche, per l'apertura delle buste costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire online le richiamate sedute, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara nell'ambito del citato Portale.

CIG (Cod. Identif. Gara): **9898299EB9**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: **€ 165,00**, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.621 del 20 dicembre 2022.

Finanziamento: PNRR - Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. n. 2033 del 16/06/2023.

2. Tipo di procedura

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, **finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo e senza minimo garantito, ai sensi dell'art. 54 comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016.**

3. Criterio di aggiudicazione

Per ciascuno dei Lotti l'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, secondo quanto in questa sede specificato.

4. Oggetto dell'Accordo Quadro

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 2 maggio 2023 ha pubblicato l'“*Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” - Annualità 2023-2024*” con i relativi allegati, resi disponibili tra i documenti di gara:

- *Piano di Forestazione (Allegato 1)*
- *Domanda di partecipazione (Allegato 2)*
- *Autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 1 (Allegato 3);*
- *Autodichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 per i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 6, comma 2 (Allegato 4);*
- *Scheda di progetto (Allegato 5);*
- *Modulo certificato di provenienza delle specie (Allegato 6);*

Atteso che è intenzione della Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC) partecipare al suddetto Avviso Pubblico, per il quale le proposte progettuali devono essere inviate entro il termine delle ore 14.00 del 30/08/2023, non disponendo nel proprio organico delle figure professionali richieste dall'Avviso del MASE per la composizione del Gruppo Interdisciplinare cui affidare la progettazione e la successiva realizzazione degli interventi, si rende necessario avviare la procedura per la selezione di idonei Gruppi di Lavoro Interdisciplinari, in possesso dei necessari requisiti, come specificati nei documenti di gara, tenuto conto di quanto previsto al riguardo dall'Avviso pubblico del MASE.

Gli obiettivi e tutte le specifiche dell'Avviso sono visionabili al link <https://www.mase.gov.it/pagina/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-di-forestazione-urbana-periurbana> e fanno parte integrante del presente Accordo Quadro.

La prestazione oggetto del presente affidamento, come specificato in dettaglio nel Capitolato Speciale, ricomprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi:

1. Analisi preliminare di fattibilità che contempli le macro-aree, aggregate per ambiti omogenei su base ecosistemica, dei vincoli, i sopralluoghi e la Relazione di fattibilità. La Relazione dovrà tenere conto in special modo:
 - I. della sostenibilità ambientale;
 - II. del rispetto del principio Do Not Significant Harm (DNSH) ex ante ed ex post intervento, come definito nella Scheda tecnica 19 approvata con Circolare RGS-MEF n. 33/2022;
 - III. della Valutazione di Impatto Archeologico (VIARCH);
 - IV. della Relazione specialistica, idraulica, geologica e paesaggistica.
2. Progetto preliminare (scheda allegato 5 dell'Avviso pubblico del MASE e relativi allegati), che tenga conto anche del rispetto del principio DNSH;
3. Progetto definitivo (PD): Documentazione prevista dalla normativa vigente;
4. Progetto esecutivo (PE): Documentazione prevista dalla normativa vigente;
5. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
6. Direzione lavori (DL) e Certificato regolare esecuzione (CRE);
7. Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);
8. Direzione Lavori (DL) per le Cure colturali quinquennali e Certificato regolare esecuzione (CRE).

Le scelte Progettuali dovranno essere coerenti con i Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 n. 256.

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, per il quale si rimanda, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

4.1 Disciplina degli appalti specifici/contratti attuativi

Ai sensi dell'art.54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il presente disciplinare, unitamente ai documenti di gara, stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili e le relative condizioni, la durata dell'accordo quadro ed il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente accordo, tutti i termini che disciplinano la prestazione dei servizi tecnici previsti, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione.

I documenti di gara stabiliscono le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità nei limiti dell'importo complessivo stimato per l'accordo, avuto riguardo per quanto stabilito dai documenti di gara.

Non esiste un numero massimo di contratti discendenti sottoscrivibili nell'arco temporale di durata dell'accordo quadro; il solo vincolo è dato dalla somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare il valore stimato dell'accordo, come definito negli atti di gara.

La stazione appaltante si impegna a sottoscrivere un accordo quadro con tutti gli Operatori Economici che, partecipando alla procedura di affidamento in oggetto, risulteranno idonei secondo i requisiti di partecipazione minimi stabiliti nei documenti di gara.

La graduatoria determinata in fase di gara è puramente indicativa per determinare l'ordine di "attivazione" dell'Appaltatore per le attività da eseguire come richieste dalla SA nello specifico Contratto attuativo.

Potranno essere affidate le attività di cui alla presente procedura con esclusione delle attività eventualmente gestite attraverso ulteriori accordi istituzionali. Tra i criteri di assegnazione si terrà conto della graduatoria secondo la quantificazione dell'estensione dei perimetri progettuali, a prescindere da successivi ridimensionamenti o vicende che rimodulino le aree interessate scaturite da valutazioni esterne all'alea dell'Amministrazione. In tal senso l'Appaltatore non potrà sindacare le valutazioni dell'amministrazione in merito alla qualificazione dell'estensione dei perimetri affidati e non potrà, altresì, lamentare alcuna riduzione del perimetro del suo affidamento a fronte di atti istituzionali che modifichino le necessità dell'Amministrazione.

I singoli incarichi potranno essere affidati con un limite economico pari al doppio del fatturato medio relativo ai migliori 3 esercizi annui dell'ultimo quinquennio dichiarati da parte del concorrente in sede di gara.

Qualora, tuttavia, la CMRC abbia necessità di attivare l'Accordo Quadro prima della sua stipulazione, potrà affidare le attività dello stesso procedendo alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza o all'avvio di esecuzione del contratto attuativo in via d'urgenza prima della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 8, co. 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, ad avvenuta aggiudicazione definitiva dell'incarico.

L'Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli contratti attuativi (CA) emessi dalla SA per l'intera durata dell'AQ, a decorrere dalla stipula dell'AQ stesso o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza del termine dell'AQ.

La CMRC, seguendo la graduatoria, procederà all'affidamento in via di urgenza, sotto riserva di legge, e trasmetterà attraverso una comunicazione formale per posta certificata, la disposizione di affidamento dell'incarico.

In tali casi CMRC contatterà i professionisti al fine di richiedere la disponibilità ad assumere l'incarico proposto. In caso di accettazione il professionista invierà uno schema di parcella parametrato sulle vigenti

tariffe professionali, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara. All'interno del preventivo di spesa dovranno essere evidenziate le attività (i) analisi preliminare di fattibilità di cui sopra e (ii) del costo complessivo della scheda all. 5 dell'avviso del MASE con ulteriori allegati obbligatori indicati all'interno del presente avviso.

In caso di mancato riscontro alla sottoscrizione dell'attuativo entro 48h dal formale invio tramite PEC, la SA ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro ed escludere l'OE della graduatoria ovvero, in alternativa, ha la facoltà di revocare le disposizioni contenute nel singolo contratto attuativo annullandone l'efficacia.

Successivamente all'accettazione da parte del professionista si procederà con la formalizzazione del Contratto attuativo, previa determinazione degli atti amministrati presupposti.

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno individuate dalla SA nel corso dell'AQ.

Di conseguenza l'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico - organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le attività ordinate, al termine dell'AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi, l'OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l'Appaltatore / gli Appaltatori possa/possano avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L'importo contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l'OE dovrà espletare. L'OE, pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l'intera durata dell'AQ.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore si intende comprensivo di tutto quanto necessario all'espletamento del servizio di progettazione, anche se non specificamente indicato nei documenti di gara, ed, in linea generale, di ogni onere necessario allo svolgimento delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di documentazioni progettuali presso soggetti terzi, pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal prezzo offerto gli oneri per i trasferimenti, per l'impiego di personale specializzato e professionisti ed ogni onere relativo alla sicurezza del personale operante in strada o in campagna. Sono, altresì, comprese le spese e/o gli indennizzi per occupazioni temporanee o danneggiamenti per l'esecuzione di prove geognostiche o sismiche, per misurazioni topografiche, ecc.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'aggiudicazione del presente AQ non comporta l'obbligo a carico della SA di garantire all'Appaltatore / agli Appaltatori la corresponsione dell'importo complessivamente offerto, tenuto conto che l'AQ non è in alcun modo impegnativo e vincolante per la SA (nessun minimo garantito).

Nel corrispettivo dell'Appaltatore sono compresi:

- a. tutte le modifiche progettuali necessarie per risolvere le osservazioni e le prescrizioni richieste a vario titolo dagli enti autorizzativi anche all'interno della Conferenza dei servizi;
- b. i necessari contatti da tenersi in collaborazione con gli Enti, Organi ed Uffici locali;
- c. le spese per i viaggi e le missioni necessarie per l'interfaccia tra l'Appaltatore e l'Amministrazione anche con mezzi propri;
- d. l'uso di attrezzature varie e mezzi di calcolo;
- e. la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Appaltatore dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- f. il supporto all'amministrazione per la redazione della documentazione necessaria per l'indizione della conferenza dei servizi e di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente sul progetto definitivo;
- g. copie cartacee debitamente sottoscritte dei progetti, oltre una copia su supporto informatico, in formato modificabile e in pdf, oltre ad una scansione degli elaborati firmati (.pdf o .tiff, etc.).

Il corrispettivo dell'appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i Servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

Nessun corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Capitolato d'Oneri, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Capitolato d'Oneri a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla SA.

La SA si riserva la facoltà di richiedere, ove ricorressero, degli stralci funzionali dell'intervento; si precisa che detto onere è ricompreso all'interno dell'importo del contratto.

L'Appaltatore rimane obbligato, a sua cura e spese, a partecipare a tutte le riunioni con le Pubbliche Amministrazioni o con gli Enti terzi che la SA riterrà opportuno al fine dello sviluppo e dell'approvazione del progetto, nonché ad interfacciarsi con Enti e Società su richiesta della SA.

L'importo del contratto, come offerto in sede di gara dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato d'Oneri, resta fisso e invariabile.

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

La sottoscrizione dell'AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, piena e incondizionata accettazione, integrale ed assoluta applicazione, da parte dell'OE:

- dell'oggetto delle prestazioni;
- del livello prestazionale richiesto;
- di tutte le Leggi, Regolamenti, Disposizioni e di tutte le norme vigenti in materia oggetto dell'AQ, con particolare riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, a quelle in materia di Appalti Pubblici, Ambiente, Igiene, Tutela della Privacy, Trasparenza, Diritto d'Autore, Tutela dei lavoratori, ed ogni altra riferibile all'AQ e ai contratti di che trattasi, nessuna esclusa;
- di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, di tutti gli oneri, nonché di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione delle prestazioni.

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto riportato nell'AQ di riferimento.

Nel caso di discordanza tra AQ e CA, vale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive.

Qualora nel corso della prestazione le parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'OE è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP/DEC /SA. L'OE è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall'OE con la massima cura e prontezza.

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d'arte e finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA.

Spetta all'OE la Direzione Tecnica tramite il RT e l'organizzazione gestionale dei servizi oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l'intero periodo di durata, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di inadempienza da parte del Committente.

L'OE, nell'esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere ed ai diritti della SA.

Con l'AQ, la SA intende avvalersi non solo dei singoli servizi ma anche della capacità organizzativa e gestionale dell'OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l'esecuzione dei servizi richiesti con la massima efficacia ed efficienza e nel rispetto delle leggi e norme.

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere l'obiettivo dell'ottimale gestione dei servizi oggetto dell'AQ, mettendo a disposizione la propria professionalità ed

operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando la gestione dei servizi secondo gli aspetti documentali e di legge prescritti.

La conclusione dell'AQ non comporta alcun impegno di affidamento al medesimo OE dei servizi relativi alle fasi successive a quelle previste dal singolo CA.

Con riferimento a ciascun appalto specifico, l'affidatario dovrà garantire l'esecuzione della prestazione secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato e le condizioni offerte in sede di gara

Con la conclusione dell'accordo quadro, i concorrenti parti del medesimo si impegnano ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro, né è previsto un ammontare minimo garantito.

Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme stabilite dai documenti di gara.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 del citato art.54, Amministrazione aggiudicatrice del presente Accordo Quadro è la Città metropolitana di Roma Capitale.

La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Città metropolitana di Roma Capitale nei confronti degli operatori economici parti del medesimo.

La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative; nelle more della firma dell'Accordo Quadro, gli operatori economici parti del medesimo si obbligano a procedere, previa richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice, all'esecuzione in via d'urgenza ai patti e condizioni offerte in gara.

L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

I singoli contratti degli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, nella forma prescritta dalla normativa vigente in ragione del relativo importo, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico parte dell'Accordo Quadro, individuato per l'esecuzione della specifica prestazione.

I singoli contratti stipulati sulla base dell'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito dall'Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lvo n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'affidatario del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico. Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'operatore economico. È a carico della stazione appaltante la sola IVA.

4.2 Modalità di finanziamento/pagamento

Interventi finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 "tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano". Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale.

5. Durata dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di quarantotto mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso. La SA si riserva di prorogare ulteriormente la durata dell'AQ in oggetto di ulteriori 12 mesi mediante comunicazione all'Appaltatore/agli Appaltatori entro due mesi dalla scadenza.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare i singoli appalti specifici salvo che l'importo massimo spendibile, precisato all'articolo 6 del presente disciplinare, venga raggiunto in un termine minore; in tal caso, l'Accordo Quadro si intenderà comunque concluso, anche prima del termine di scadenza.

Alla scadenza del suddetto termine l'accordo con gli operatori economici parti si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate, senza che per questo possa richiedersi alcuna forma di

indennizzo.

La consegna dei servizi in affidamento potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'affidatario dell'appalto specifico dovrà avviare i servizi, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

6. Valore stimato dell'Accordo Quadro

Il valore complessivo del presente Accordo Quadro, stimato ai sensi dell'art. 35, comma 16 del d.lgs. 50/2016, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli appalti specifici che potranno essere affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo, è pari ad € 2.530.000,00, I.V.A. ed oneri contributivi esclusi. Il presente Accordo Quadro non prevede un minimo garantito.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno determinate attraverso gli appalti specifici fino a concorrenza del predetto importo massimo.

Il richiamato importo è articolato come riportato a seguire:

- Analisi preliminare di fattibilità che contempra la verifica e l'idoneità delle aree, dei vincoli, i sopralluoghi e la Relazione di fattibilità: euro 360.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Progetto definitivo: euro 550.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Progetto esecutivo: euro 275.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Direzione lavori (DL): euro 940.000,00 (CAP 4% + 22%)
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): euro 145.000,00
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): euro 260.000,00

I corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva) e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati determinati avendo riguardo alle previsioni del D.M. 17 giugno 2016 (Rev. 15/09/2016) "Nuovo decreto parametri LLPP".

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Si precisa altresì che l'importo complessivo del Computo metrico estimativo redatto dall'aggiudicatario, in ogni caso, non dovrà superare l'importo stimato per la realizzazione dell'opera. Infatti, l'invariabilità dell'importo dei lavori è legata alla fonte di finanziamento e al grado di dettaglio della documentazione progettuale a base di gara, frutto comunque di un'attenta analisi esigenziale da parte della Stazione Appaltante, e quindi eventuali discostamenti dovranno essere concordati con il RUP.

Le spese di pubblicità relative alla gara ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 sono a carico degli operatori economici parti dell'Accordo Quadro ed ammontano a circa euro 4.000,00.

7. Soggetti ammessi e requisiti di ammissione

Sono ammessi a presentare offerta, se in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale nel prosieguo specificati, i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e segnatamente:

- a) i prestatori di servizi tecnici: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

- c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
- f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

È ammessa la partecipazione anche dei seguenti soggetti:

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l.81/2017).

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n.263 (*Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*);

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati dall'operatore economico in sede di presentazione dell'offerta.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato presentare domanda di partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla presente procedura sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione di entrambi i candidati.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Requisiti di ammissione

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

7.1 Requisiti di ordine generale

7.1.1) Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di seguito elencati:

1) **condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e [92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia; resta fermo altresì quanto previsto dall'art.34-bis, co. 6 e 7, del D.Lgs. n.159/2011), con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle

domande (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **che sia sottoposto a fallimento o che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che abbia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt. 110 del Codice e 186-bis del R.D. n.267/1942** (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett.c-bis);

4.5) dimostrato **significative o persistenti carenze nell'esecuzione** di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (art. 80, comma 5, lett.c-ter);

4.6) **grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori**, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett.c-quater);

NOTA: con riferimento alle anzidette fattispecie di cui al comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, il concorrente è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del richiamato comma 5, lettere c, c-bis, c-ter e c-quater, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare all'istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante (sentenze, provvedimenti di risoluzione e/o risarcimento etc.) ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.

4.7) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.8) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.9) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.10) **presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere** (art. 80, comma 5, lett. f-bis);

4.11) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.** Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (art. 80, comma 5, lett. f-ter);

4.12) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.13) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.14) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero mancata autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

NOTA: ai sensi del comma 3-bis dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, sono tenuti a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali.

4.15) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.16) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8).

S'intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui all'art. 80, commi 10, 10-bis e 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati FVoe istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema FVoe, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato "Istanza" è stato predisposto dalla Amministrazione in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

7.1.1 DISPOSIZIONI SPECIFICHE INERENTI AGLI AFFIDAMENTI FINANZIATI IN TUTTO O IN PARTE CON RISORSE PNRR O PNC (IN PARTICOLARE ART. 47 DELLA L. N.108/2021)

Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, **l'operatore economico che intenda partecipare alla presente gara è tenuto a rispettare le seguenti disposizioni:**

- **comma 2** - Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale (aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti), ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **comma 3**. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **comma 3 -bis**. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine

previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

comma 4 - Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

REQUISITO DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 4 PRIMO PERIODO, DELLA L. 108/2021

In osservanza di quanto disposto dal comma 4, primo periodo dell'art. 47 della Legge 108/2021, gli operatori economici devono, a pena di esclusione, dichiarare in sede di partecipazione di assumere l'obbligo di garantire che tra il personale dedicato all'appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell'ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione della dichiarazione di partecipazione), fermo restando l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività allo stesso connesse o strumentali alla occupazione giovanile e femminile.

7.2 Requisiti di idoneità professionale e di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale.

Premessa: ai sensi dell'art.6, co.1, lett. g) del richiamato "Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane", pubblicato dal MASE in data 02/05/2023, **ai fini dell'ammissibilità i progetti devono essere realizzati da un gruppo interdisciplinare che preveda necessariamente la presenza di almeno un botanico, un forestale, un agronomo, un ecologo e un naturalista**, nonché delle altre professionalità ritenute utili sulla base delle caratteristiche del progetto. **A ciascun componente del gruppo di progettazione può essere attribuita una sola delle competenze richieste.**

Dovrà inoltre essere garantita la presenza di donne e giovani (under 35) e il coordinamento di un professionista iscritto all'albo professionale che contempra il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o di una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99:

- DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze e tecnologie agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali”.

7.2.1 Requisiti di idoneità professionale

1. in caso di professionisti singoli o associati:
 - essere in possesso del diploma di laurea, quale specificato in dettaglio nel prosieguo per le diverse professionalità del Gruppo interdisciplinare previsto;
2. (in caso di società di professionisti e società di ingegneria) essere in possesso di **Organigramma aggiornato** comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (in svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità - in particolare soci, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti, su base annua muniti di partita IVA che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA), con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità;
3. (in caso di società di ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto, **disporre di almeno un direttore tecnico** con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore Tecnico deve essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
4. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del Codice dei contratti pubblici, **è obbligatoria la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione**, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista.

Il professionista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
 - con riferimento alle società di professionisti o società di ingegneria, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti di cui sopra;
5. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 ed essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
 6. (in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) oltre a quanto previsto nei precedenti punti, essere **iscritti al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

Per tutte le tipologie di Società e per i Consorzi è obbligatorio indicare i nominativi dei professionisti che svolgeranno i servizi in affidamento, con l'obbligo di documentare il possesso dei relativi requisiti stabiliti dalla vigente normativa.

7.2.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

- **Disporre di un fatturato medio globale annuo, riferito ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili, antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 50.000,00 €.**

Nota: sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni per i quali i dati di bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell'operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti.

Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva **detto requisito (fatturato medio globale annuo) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento/consorzio.**

7.2.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

- 1) **Esecuzione negli ultimi cinque anni di almeno tre distinti servizi, di importo complessivamente non inferiore a € 15.000,00 (IVA esclusa) aventi per oggetto una o più delle seguenti prestazioni:**

- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la liquidazione e/o la misura e/o la stima e/o la contabilità e/o il collaudo delle opere di trasformazione e/o di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e/o delle opere di sistemazione idraulica e forestale;
- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la liquidazione e/o la misura e/o la stima e/o la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti e/o alle utilizzazioni forestali e/o alla conservazione della natura e/o alla tutela del paesaggio e/o all'asestamento forestale;
- la stima e/o i rilievi relativi a beni fondiari e/o capitali agrari e/o acque e/o danni e/o espropriazioni e/o servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali;
- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la liquidazione e/o la misura e/o la stima e/o la contabilità ed il collaudo dei lavori;
- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la misura e/o la stima e/o la contabilità e/o il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la misura e/o la stima e/o la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche e/o ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;
- lo studio e/o la progettazione e/o la direzione e/o il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- la progettazione e/o la direzione e/o la sorveglianza e/o la liquidazione e/o la misura e/o la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico e/o anche sportivo e/o privato e/o ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;
- il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

- 2) **Gruppo interdisciplinare di lavoro minimo e relativi requisiti**

Come rappresentato in premessa, **gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti da un gruppo interdisciplinare che preveda necessariamente la presenza di almeno: 1) un forestale, 2) un botanico, 3) un agronomo, 4) un ecologo e 5) un naturalista,** (per un numero minimo di cinque professionalità, pertanto), oltre alle professionalità ulteriori eventualmente ritenute utili sulla base delle caratteristiche del progetto.

A ciascun componente del gruppo di progettazione può essere attribuita una ed una sola delle competenze richieste, pertanto i cinque anzidetti profili devono essere ricoperti da altrettante distinte persone fisiche. Dovrà inoltre essere garantita la presenza di donne e giovani (under 35).

Requisiti dei componenti del gruppo minimo di lavoro:

I. [FORESTALE]

L'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice degli Appalti, nonché il coordinamento del Gruppo interdisciplinare di lavoro sono assunti dal mandatario del RTP, il quale deve essere iscritto ad albo professionale che contempra il possesso di una delle seguenti lauree magistrali di cui al DM 270/04 o di una delle lauree ad esse equiparate, con riferimento al DM 509/99 o ad Ordinamenti previgenti al DM 509/99:

- DM 270/04 – LM/69 Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 270/04 - LM/73 Scienze e tecnologie forestali e ambientali;
- DM 509/99 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- DM 509/99 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99- Scienze agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 - Scienze forestali e ambientali;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze e tecnologie agrarie;
- Ordinamento previgente al DM 509/99 – Scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Detto professionista inoltre deve essere iscritto all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali da almeno 3 anni, avere un'esperienza di almeno 10 anni nella pianificazione e programmazione agro-forestale ed aver prestato almeno un servizio professionale relativo ad una superficie di almeno 1 ettaro (superficie minima del progetto nel nuovo Avviso per il DEGURBA 1).

II. [BOTANICO]

- Possesso di laurea magistrale in Scienze biologiche, Scienze Naturali o affini, con esperienza nel campionamento floristico-vegetazionale delle aree naturali, seminaturali e urbane.

III. [AGRONOMO]

- Possesso di laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale, in conformità con le norme vigenti.

IV. [ECOLOGO]

- Possesso di laurea magistrale in Scienze biologiche, Scienze Naturali o affini, con esperienza nell'analisi degli ecosistemi terrestri in particolare nella valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalle foreste urbane e periurbane per il miglioramento della qualità dell'aria e della regolazione del clima locale.

V. [NATURALISTA]

- Possesso di laurea magistrale in scienze naturali, con esperienza specifica nell'analisi e interpretazione della vegetazione e degli ecosistemi terrestri, nella ricostruzione dei modelli dinamici delle comunità vegetali e nella lettura integrata tra fattori biotici e abiotici (clima, litologia e morfologia) per la descrizione del contesto territoriale.

Tutte le figure di Botanico, Agronomo, Ecologo e Naturalista devono avere un minimo di 3 anni consecutivi di esperienza nel campo documentata, ovvero 3 anni di iscrizione (anche non consecutivi) nel rispettivo Albo di riferimento, se previsto.

Si conferma che le cinque professionalità minime, come sopra specificate, devono far capo a cinque distinte persone fisiche.

Sono altresì da prevedersi necessariamente:

- **N. 1 Coordinatore della Sicurezza** in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 3 e 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 39 del d.P.R. 207/2010 in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08. **Tale figura potrà essere ricoperta anche da una di quelle costituenti il gruppo minimo di lavoro come dianzi definito**, sempre che in possesso dei requisiti prescritti per detta prestazione.
- **N.1 Direttore dei lavori, rappresentato da una figura professionale di Forestale, abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A". Tale figura potrà essere ricoperta anche dal coordinatore di cui al precedente n. I.**

Si richiede, ai sensi dell'art. 24. Comma 5 del Codice dei contratti pubblici, **a pena di esclusione, l'indicazione nominativa, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, dei professionisti** iscritti negli appositi albi (ove previsti dai vigenti ordinamenti professionali), personalmente responsabili delle prestazioni oggetto di affidamento, nonché l'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, **oltre che, per i RTP, l'indicazione, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza;**

GRUPPO DI LAVORO OBBLIGATORIO	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Forestale senior Coordinatore del Progetto
2	Botanico responsabile della redazione della lista delle specie autoctone arboree e arbustive per ciascuna area di intervento rispetto alle diverse tipologie di Vegetazione Naturale Potenziale
3	Agronomo responsabile del report tecnico-agronomico
4	Ecologo responsabile della valutazione dei servizi ecosistemici forniti dalle nuove foreste urbane ed extraurbane
5	Naturalista responsabile della descrizione del contesto territoriale del progetto e dell'analisi e interpretazione della vegetazione e degli ecosistemi terrestri e della ricostruzione dei modelli dinamici delle comunità vegetali.
6	Direttore dei lavori , rappresentato da una figura professionale di Forestale abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. "A".
7	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, in possesso dell'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08.
8	(in caso di RTP) giovane professionista , laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione

7.2.4 Ampliamento del Gruppo minimo di lavoro

In sede di offerta tecnica l'Operatore Economico ha la possibilità di integrare il gruppo minimo di lavoro con le seguenti figure professionali:

- **Archeologo** in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea o di specializzazione, ovvero dottorato di ricerca in archeologia, ovvero titolo equipollente, ancorché conseguito all'estero, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DM 20 marzo 2009, n. 60;
 - iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), attuale Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 25, co. 2, del Codice dei Contratti.
- **Architetto**, con laurea magistrale in architettura, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica nell'ambito paesaggistico/ambientale.
- **Geologo**, con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, maturata nel campo della valutazione del dissesto idrogeologico (relazione tecnica che illustri la presenza/assenza di situazioni di rischio di varia natura in relazione all'analisi dell'assetto idrogeologico del territorio (in riferimento al vigente P.A.I.).
- **Ingegnere idraulico** con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al relativo

Albo professionale in conformità con le norme vigenti, con esperienza specifica, nelle valutazioni e studi idraulici per la compatibilità degli interventi con gli obiettivi dei Piani di Assetto Idrogeologico.

FIGURE PROFESSIONALI FACOLTATIVE	
N°	FIGURA RICHIESTA
1	Archeologo responsabile della redazione del documento di valutazione archeologica preventiva
2	Architetto responsabile della redazione della domanda di autorizzazione paesaggistica
3	Geologo responsabile della relazione geologica
4	Ingegnere idraulico responsabile della valutazione della compatibilità con gli obiettivi dei Piani di Assetto Idrogeologico

7.2.5 Raggruppamenti e Consorzi stabili - requisiti di ordine speciale

L'articolazione del concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) del codice ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma.

I requisiti finanziari e tecnici di cui ai precedenti articoli 7.2.2 e 7.2.3 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

Ai sensi dell'art.4 del D.M. 263/2016 i raggruppamenti temporanei devono obbligatoriamente prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, i cui requisiti non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

In caso di raggruppamenti, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.

Nel caso di *consorzi stabili* si applica quanto previsto dall'art. 5 del citato D.M. 263/2016 e dall'art. 47, comma 2 e 2-bis, del D.lgs. 50/2016.

7.3 si prescrive inoltre:

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiari di concorrere alla stessa per conto del predetto consorziato ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e**

qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

7.3.1 Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, l'istanza deve prevedere (salvo che si tratti di RT di tipo verticale, in cui le percentuali discendono direttamente dalle categorie assunte) la specificazione delle parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

7.3.2 Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 7.1.1, dovrà, altresì, essere presentata, sempre attraverso il modello di Istanza di partecipazione allegato al presente disciplinare (All.1), una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- c) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
- d) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato in sede di registrazione al Portale;
- e) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- f) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- g) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
 - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
 - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
 - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppatore, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
 - 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- h) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

7.3.3 Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 7.1.1:

a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000,

compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, per i membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 7.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

7.3.4 L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 7.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, co.7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

7.3.5 Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

8. Sopralluogo

Ai fini della partecipazione alla presente gara **NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI.**

9. Criterio di aggiudicazione e punteggi

Criterio di aggiudicazione: **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri di seguito specificati.

La graduatoria verrà determinata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al soggetto giuridico che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e di quello attribuito all'offerta economica, così determinato:

Critério	Punteggio massimo
Offerta Tecnica (Elementi automatici di valutazione)	70
Offerta Economica	30
Totale	100

All'Offerta Tecnica - **Elementi di Valutazione Automatici** – verranno attribuiti fino ad un massimo di **70 punti suddivisi secondo quanto di seguito specificato**, con riguardo alle caratteristiche migliorative offerte rispetto a quanto espressamente richiesto nel Capitolato Speciale, da attribuirsi secondo quanto specificato nel prosieguo.

OFFERTA TECNICA		70 PUNTI
1	Progettista coordinatore (Forestale - Agronomo)	Max punti 10
2	Composizione gruppo di lavoro obbligatorio	Max punti 20
2.1	Esperienza gruppo minimo di lavoro – Botanico	5
2.2	Esperienza gruppo minimo di lavoro – Agronomo	5
2.3	Esperienza gruppo minimo di lavoro – Ecologo	5
2.4	Esperienza gruppo minimo di lavoro – Naturalista	5
3	Parità di genere	Max punti 10
4	Giovani professionisti (divario generazionale)	Max punti 5
5	Integrazione facoltativa del gruppo minimo di lavoro	Max punti 20
6	Riduzione dei tempi per l'analisi preliminare	Max punti 5
7	OFFERTA ECONOMICA	30 PUNTI

- Con riferimento al **critério 1** (Progettista coordinatore [Forestale – Agronomo]), si intende riconoscere la relativa premialità in relazione al numero di anni di iscrizione al relativo Albo (anche anni non consecutivi) del professionista (Forestale - Agronomo), individuato quale coordinatore del progetto, secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire.

Criterio "Progettista coordinatore"					
PARAMETRO	< 4 anni	4 - 5 anni	6 - 7 anni	8 - 9 anni	≥ 10 anni
peso "V(a)i"	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
PUNTEGGIO	0,00	2,50	5,00	7,50	10,00

- Con riferimento al **critério 2** (Composizione gruppo di lavoro obbligatorio), articolato nei sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 (relativi rispettivamente a ciascuna delle altre quattro professionalità contemplate nel Gruppo di lavoro obbligatorio, Botanico, Agronomo, Ecologo e Naturalista), si intende riconoscere la relativa premialità, **con riferimento a ciascuno dei citati sottocriteri, in relazione al numero di anni di iscrizione al relativo Albo (anche anni non consecutivi) oppure di esperienza continuativa documentata** del Botanico (2.1), dell'Agronomo (2.2), dell'Ecologo (2.3) e del Naturalista (2.4), secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire, valida per ciascuno dei richiamati sottocriteri.

“Esperienza gruppo minimo di lavoro” sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

PARAMETRO	< 4 anni	4 - 5 anni	6 - 7 anni	8 - 9 anni	≥ 10 anni
peso "V(a)i"	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
PUNTEGGIO	0,00	1,25	2,5	3,75	5,00

Avvertenza:

- a) ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio 1 e per i sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, il numero di anni di iscrizione all'Albo viene determinato sottraendo da 2023, l'anno di decorrenza dell'iscrizione stessa (ad es. iscrizione dal 16 giugno 2019 => 2023-2019 = 4 anni; analogamente nel caso di iscrizione non continuativa, ad es. dal 10 ottobre 2015 al 6 febbraio 2020 e dal 15 aprile 2021 ad oggi: (2020-2015)+(2023-2021) = 5+2 = 7 anni).
- b) ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, il numero di anni di esperienza continuativa documentata viene calcolato secondo il metodo di cui alla precedente lettera a), quindi sottraendo da 2023 l'anno della prima esperienza professionale pertinente documentata, con la differenza che, non essendo per la presente fattispecie prevista la discontinuità, ai fini della prescritta continuità, occorrerà documentare, secondo quanto specificato nel prosieguo in relazione alla busta tecnica, almeno una attività rilevante per ciascuna annualità dell'arco temporale indicato (laddove ad es. si dichiarasse una esperienza continuativa di quattro anni, occorre allegare, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, uno o più documenti comprovanti la dichiarata esperienza (fatture, CRE, contratti etc.) relativi a servizi prestati nel 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023).
3. Con riferimento al **criterio 3** (Parità di genere), si intende riconoscere la relativa premialità all'Operatore Economico che propone un gruppo di lavoro (comprensivo della figura di coordinatore e delle figure implementate in sede di offerta tecnica) che abbia una percentuale superiore o uguale al 40% di presenza di genere, secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire.

Criterio “Parità di genere”

PARAMETRO	< 40%	≥ 40%
peso "V(a)i"	0,00	1,00
PUNTEGGIO	0,00	10,00

4. Con riferimento al **criterio 4** (Giovani professionisti), è prevista l'attribuzione di un punteggio premiale all'operatore che propone nel gruppo di lavoro (comprensivo della figura di coordinatore e di quelle aggiuntive) un numero di figure professionali under 36 anni, secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire.

Criterio “Divario generazionale”

PARAMETRO	< n.2 risorse	≥ n.2 risorse
peso "V(a)i"	0,00	1,00
PUNTEGGIO	0,00	5,00

5. Con riferimento al **critério 5** (Integrazione del gruppo minimo di lavoro), il punteggio è riconosciuto, secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire, all'Operatore Economico che integra il gruppo minimo di lavoro con una o più delle seguenti figure professionali: **Archeologo, Geologo, Ingegnere idraulico, Architetto Paesaggista, con esperienza di ciascuna nelle professionalità in parola non inferiore a 5 anni.**

PARAMETRO	0 figure professionali	1 figura professionale	2 figure professionali	3 figure professionali	4 figure professionali
peso "V(a)"	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00
PUNTEGGIO	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00

6. Con riferimento al **critério 6** (Riduzione dei tempi per l'analisi preliminare), il punteggio è riconosciuto, secondo quanto rappresentato nella tabella a seguire, in ragione della riduzione temporale offerta per l'espletamento della Analisi preliminare di fattibilità di cui all'articolo 1.1 del Capitolato d'Oneri.

Criterio "Riduzione tempi"

PARAMETRO	15 giorni naturali e consecutivi	≤ 10 giorni naturali e consecutivi
peso "V(a)"	0,00	1,00
PUNTEGGIO	0,00	5,00

Si rappresenta che i punteggi attribuiti, secondo le modalità dianzi riportate, agli elementi di valutazione automatici (criteri da 1 a 6) come pure il punteggio complessivo per l'offerta tecnica, risultante dalla sommatoria degli stessi, non saranno oggetto di alcun tipo di riparametrazione.

7. Per quanto riguarda il **critério 7** (offerta economica), il punteggio attribuito sarà determinato come segue:
il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva) e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016);

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto;

α = 0,40

Sulla base degli elementi di valutazione come sopra definiti e normati, si determinerà una specifica e distinta graduatoria in cui si articola il presente Accordo Quadro.

10. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara gli operatori economici, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: <http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/> entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la procedura specificata in dettaglio nell'Allegato 3 "Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell'offerta sul portale gare telematiche".

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il citato Portale.

Per partecipare alla presente procedura di gara telematica, anche in qualità di mandante o ausiliaria, è indispensabile la previa registrazione al Portale richiamato.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l'accesso e l'utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come dichiarato all'atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile la propria terna di valori. È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione durante i giorni feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Il non tempestivo ricevimento della terna di valori è ad esclusivo rischio del concorrente per registrazioni effettuate successivamente al termine temporale di 48 ore sopra indicato.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **CAMBIO PASSWORD**.

Nota: I concorrenti accettano che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara saranno inoltrate come avviso all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si rinvia inoltre a quanto specificato nel citato Allegato 3, oltre alla Guida per i fornitori presente sul Portale stesso.

L'offerta deve essere presentata attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta i documenti trasmessi vanno sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta; si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Non saranno prese in considerazione le offerte telematiche che – pur se inviate entro il termine di scadenza previsto nella Lettera d'invito - non pervengano entro il suddetto termine, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra offerta telematica pervenuta nei termini.

Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti nella Lettera d'invito, informando l'impresa con un messaggio di notifica ed attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come “Rifiutata”.

Per tutte le scadenze temporali relative alle procedure di gara telematiche, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server del Portale Gare Telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Qualora, entro il termine previsto nella Lettera d'invito, una stessa ditta invii più offerte, sarà presa in considerazione ai fini della presente procedura solo l'ultima offerta pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta precedente.

Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni della Lettera d'invito e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Roma Capitale ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (*upload*) e trasmissione della propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di

scadenza per la presentazione delle offerte.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la Città Metropolitana di Roma Capitale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale. La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Portale.

In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il Portale segnali il verificarsi di gravi anomalie, la Stazione Appaltante valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell'anomalia evidenziata - la necessità di sospendere la procedura di gara.

Nella sezione **BANDI DI GARA** del Portale sono disponibili alcune demo che consentono agli operatori di testare il proprio grado di comprensione del meccanismo di gara in relazione alla sottoscrizione ed al caricamento della propria offerta: la partecipazione alla demo è facoltativa. Si precisa che la documentazione allegata alle suddette demo è necessariamente generica e non prevale sulle istruzioni contenute nella documentazione della presente procedura di gara (*presenti nella sezione **ATTI DI GARA***) che mantengono inalterata la loro assoluta prevalenza.

Il Portale Gare Telematiche adotta come limite il secondo 00: pertanto – in relazione agli orari indicati nel bando di gara – anche se i secondi non sono indicati si intenderanno sempre pari a 00.

Istruzioni per la presentazione dell'offerta telematica in caso di RTI e Consorzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio occorre inviare un'unica offerta telematica.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48 co.8 del D.lgs.n.50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/16 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 45 co 2 lettere b) e c) ed e) del d.lgs. 50/16, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si rinvia per ogni altro aspetto di carattere tecnico a quanto specificato nell'Allegato 3.

11.1

A - BUSTA DOCUMENTAZIONE

Nella busta “**Documentazione amministrativa**” devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana **in bollo (si vedano al riguardo le istruzioni più avanti riportate)**, compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1A**), **a compilazione cumulativa in unico esemplare da parte dei professionisti costituenti il Gruppo interdisciplinare di lavoro obbligatorio di cui al precedente art. 7.2.3 n.2, vale a dire da parte del Forestale senior Coordinatore del Progetto, del Botanico, dell'Agronomo, dell'Ecologo, del Naturalista, del Forestale Direttore dei lavori (se diverso dal coordinatore), dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione (se diverso dai professionisti precedentemente indicati) e dal (in caso di RTP) giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, nonché dalle figure professionali eventualmente proposte ad integrazione del gruppo minimo di lavoro di cui all'art.7.2.4 (Archeologo, Geologo, Ingegnere idraulico, Architetto Paesaggista).**

L'allegato 1A, redatto in unico esemplare, **deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i professionisti dianzi indicati.**

- 2) **ISTANZE DI PARTECIPAZIONE individuali**, redatte in lingua italiana, compilando l'apposito modulo (**ALLEGATO 1B**), da rendersi **distintamente**, digitalmente sottoscritte, **da parte di ciascuno dei professionisti costituenti il Gruppo interdisciplinare di lavoro obbligatorio di cui al precedente art.**

7.2.3 n.2, nonché dalle figure professionali eventualmente proposte ad integrazione del gruppo minimo di lavoro di cui all'art.7.2.4, come riportati al precedente n.1.

3) In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, dichiarazione (impegno a costituire RTP) attestante:

- **che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al coordinatore del progetto;**
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché l'indicazione del giovane professionista.

4) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, del CONTRIBUTO a favore dell'A.N.A.C., come quantificato al precedente art.1, dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione.

Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC. Dal 16 dicembre 2019 è attivo il nuovo servizio "Gestione Contributi Gara" (GCG), il quale si profila come unico canale disponibile per il versamento del contributo dovuto al fine della partecipazione alle procedure di scelta del contraente; accessibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

5) copia in formato elettronico del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.A.C. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.A.C.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell'ausiliaria (ovvero un PassOE multiplo).

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- **in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutti gli operatori che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;**
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;
- in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate ovvero un PassOE multiplo.

6) PATTO D'INTEGRITÀ in materia di contratti pubblici (Allegato 2), adottato con Decreto del Sindaco metropolitano n.109 del 15/10/2018, a compilazione cumulativa in unico esemplare, sottoscritto digitalmente da parte dei professionisti costituenti il Gruppo interdisciplinare di lavoro obbligatorio

di cui al precedente art. 7.2.3 n.2, **nonché dalle figure professionali eventualmente proposte ad integrazione del gruppo minimo di lavoro di cui all'art.7.2.4.**

L'allegato 2, redatto in unico esemplare, deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i professionisti d'anzì indicati.

- 7) **copia in formato elettronico della documentazione (F23 o F24) comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo (l'imposta è unica per tutto il gruppo di lavoro).**

Imposta di bollo

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa quanto segue:

Per ciascuna delle istanze trasmesse per via telematica l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972).

L'imposta di bollo per l'istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante il pagamento del modello F23, con le seguenti modalità:

1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso: agenti della riscossione, banca, ufficio postale.

2) Il versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione;

o addebito su conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente a favore di se stesso e girati per l'incasso a Poste Italiane, esclusivamente presso l'ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure carte Postamat e Postepay, presso gli uffici postali.

3) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento con i seguenti riferimenti: 6. Ufficio o Ente: codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (TJT) . Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara (solo caratteri numerici preceduti da tanti zeri quante sono le caselle da valorizzare). Estremi dell'atto o del documento: Anno pubblicazione bando, Numero Codice gara - 11. Codice Tributo: 456T - 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica - 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle operazioni di gara, l'ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo sull'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare alcuna documentazione a comprova del pagamento. Relativamente all'ipotesi di pagamento mediante utilizzo del modello F24, si riportano le seguenti indicazioni: Sezione Erario - Imposte Dirette: Codice tributo: 2501; Importo dovuto: 16,00 euro.

11.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori in caso di avvalimento o di soggetti associati da inserire nella "Busta documentazione".

- In caso di **avvalimento**, ai sensi dell'art. 89, co.1 del Codice, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, **una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.** L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.** Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il **contratto di avvalimento** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

- **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
 - **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

 - **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

 - **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti della prestazione, ovvero la percentuale in caso di prestazioni indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

11.2 B - BUSTA TECNICA - Elementi di Valutazione Automatici

La busta tecnica, deve contenere, a pena di esclusione, l'offerta tecnica - completa di allegati ove previsti - sottoscritta digitalmente a pena di esclusione dal legale rappresentante dell'operatore economico, e strutturata **a) compilando in ogni sua parte l'apposito modulo (Scheda di Offerta Tecnica), secondo il modello in Allegato 4, seguendo le istruzioni ivi riportate, b) allegando, per tutti i criteri e sottocriteri per i quali si faccia riferimento anziché al numero di anni di iscrizione al pertinente Albo professionale, al numero di anni di "esperienza continuativa documentata" in apposita cartella compressa ogni atto idoneo a documentare la esperienza continuativa dichiarata tramite l'Allegato 4.**

La busta tecnica è da articolare come segue:

- 1) **scheda di offerta tecnica** (di cui all'allegato 4 del presente disciplinare), compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente da **tutti i componenti del Gruppo di lavoro**.
- 2) **allegare, per tutti i criteri e sottocriteri per i quali si faccia riferimento** anziché al numero di anni di iscrizione al pertinente Albo professionale, **al numero di anni di "esperienza continuativa documentata" in apposita cartella compressa ogni atto idoneo a documentare** (*vedi Avvertenza a seguire, lett. b), per ciascun professionista, **la esperienza continuativa dichiarata**.

Avvertenza:

- a) ai fini dell'attribuzione del punteggio per il criterio 1 e per i sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, **il numero di anni di iscrizione all'Albo** viene determinato sottraendo da 2023, l'anno di decorrenza dell'iscrizione stessa (ad es. iscrizione dal 16 giugno 2019 => 2023-2019 = 4 anni; analogamente nel caso di iscrizione non continuativa, ad es. dal 10 ottobre 2015 al 6 febbraio 2020 e dal 15 aprile 2021 ad oggi: (2020-2015)+(2023-2021) = 5+2 = 7 anni).
- b) ai fini dell'attribuzione del punteggio per i sottocriteri 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, il numero di anni di esperienza continuativa documentata viene calcolato secondo il metodo di cui alla precedente lettera a), quindi sottraendo da 2023 l'anno della prima esperienza professionale pertinente documentata, **con la differenza che, non essendo per la presente fattispecie prevista la discontinuità, ai fini della prescritta continuità, occorrerà documentare, secondo quanto specificato almeno una attività rilevante per ciascuna annualità dell'arco temporale indicato** (laddove ad es. si dichiarasse una esperienza continuativa di quattro anni, occorre allegare, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio, uno o più documenti comprovanti la dichiarata esperienza (fatture, CRE, contratti etc.) relativi a servizi prestati nel 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, in caso contrario rileverà l'arco temporale più lungo tra quelli documentati).

L'elaborato di cui al numero 1 riveste carattere essenziale e la sua omissione comporta l'esclusione, laddove invece la mancata indicazione di dati relativi ad un singolo elemento di valutazione, determina l'attribuzione di un punteggio pari a zero per il singolo elemento di valutazione suddetto.

Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore o compenso o variazione dei prezzi, verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle opzioni offerte, intendendosi queste incluse nel prezzo

offerto.

Tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e che abbia costituito oggetto di assegnazione di punteggio, costituirà vincolo contrattuale e non potrà dare adito a nessun tipo di richiesta di aumento dei costi.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.

Qualora l'offerta tecnica sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre – se non già presente all'interno della documentazione amministrativa - una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si rinvia, per quanto attiene alla sottoscrizione dell'offerta tecnica, a quanto precisato nell'ambito del punto successivo del presente bando/disciplinare relativo all'offerta economica, tenuto conto altresì delle istruzioni tecniche riportate in allegato.

Si precisa che qualora uno o più file caricati nell'ambito dell'offerta tecnica non dovessero risultare per l'Amministrazione leggibili in quanto danneggiati, neanche tramite i più comuni applicativi di recupero per il ripristino dei file, gli stessi non potranno essere oggetto di valutazione. Pertanto, sarà onere del concorrente verificare l'integrità e leggibilità del file che si intende caricare.

11.3

C - BUSTA ECONOMICA

Nella sezione **BUSTA ECONOMICA** dovrà essere inserita l'offerta economica, completa della documentazione a corredo eventualmente richiesta - **sottoscritta digitalmente a pena di esclusione da tutti i componenti del Gruppo di lavoro.**

Qualora l'offerta economica – ivi compresi gli allegati - sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre, se non già presente all'interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica e l'ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

Per la corretta compilazione della sezione BUSTA ECONOMICA occorre seguire la seguente procedura:

1. compilare l'apposito campo denominato VALORE OFFERTA inserendo: **il ribasso percentuale offerto sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016);**

2. inserire eventuali ulteriori allegati, laddove prescritti;

3. cliccare sul bottone "GENERA PDF" in fondo alla pagina;

4. salvare sul proprio PC il file pdf così generato e firmarlo digitalmente ad opera di tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione;

5. allegare il pdf firmato nell'apposita area denominata " *Allegato PDF firmato*", cliccando sull'apposito bottone.

Si precisa quanto segue:

- Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;

- Il prezzo complessivo offerto non può essere superiore al prezzo complessivo posto a base d'asta;

- **Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento;**

- L'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto

quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;

- L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle prestazioni previste per il presente affidamento dai relativi documenti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- Ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del D.Lgs. 50/2016;

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate in allegato al disciplinare:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o consorzio;
- l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del d.lgs. 50/2016, se non già indicato in precedenza;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che deve assumere il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento;

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio;
- nell'offerta devono essere specificate, a pena di esclusione, le parti del servizio o della fornitura /quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati, se non già indicato nell'ambito delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del RTI / Consorzio ordinario;

- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45 del Codice:

- l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio;
- il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante del Consorzio;

- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; lo stesso compilerà il campo offerta economica nell'ambito del Portale;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; il campo offerta economica deve essere compilato attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la qualifica di mandataria;

in caso di GEIE ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la disciplina

prevista per le ATI per quanto compatibile.

Detta offerta dovrà indicare:

- **il ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, offerto offerto sui corrispettivi per i Servizi di Progettazione (definitiva ed esecutiva), Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per gli ulteriori Servizi di Direzione Lavori, Direzione Operativa e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, determinati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 (Rev.15/09/2016).

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri al massimo fino alla terza cifra decimale.

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art.95, co.10, atteso che l'affidamento ha per oggetto servizi di natura intellettuale, l'operatore non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il mancato rispetto delle modalità di presentazione e di formulazione dell'offerta economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.

L'offerta economica deve intendersi comprensiva:

- 1) di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro, delle spese per imprevisti;
- 2) delle prestazioni relative alle proposte migliorative presentate dal concorrente.

11.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

La SUA provvederà ad attivare il soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella determinazione ANAC n. 1/2015) degli elementi, delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta e del documento di gara unico europeo (di cui all'art. 83 dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica.

In nessun caso il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data della scadenza del termine della presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della citata Determinazione ANAC n. 1/2015.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nella seduta successiva, la SUA procederà all'ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. Modalità di svolgimento della gara

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche "fisiche" per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter seguire sul Portale le relative sedute pubbliche telematiche, riceveranno comunicazione sull'avanzamento della

procedura di gara sia attraverso il citato Portale, sia sul sito dell'Amministrazione.

La procedura di aggiudicazione si svolge secondo le fasi di seguito descritte: il Seggio di gara procederà in una o più sedute:

1. all'apertura dei plichi e delle buste "Documentazione" relative alle offerte telematiche degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini dell'ammissione/esclusione degli stessi.

2. Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.4, il Seggio di gara, nella stessa seduta di gara in cui sono stati aperti i plichi contenenti la documentazione amministrativa o in successiva seduta telematica pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo Portale, procede all'apertura delle buste contenenti l'**"Offerta Tecnica - Elementi di Valutazione Automatici"** prodotte dai concorrenti risultati ammessi e, **sulla base dei sistemi meramente aritmetici ed automatici di attribuzione dei relativi punteggi previsti al precedente articolo 9**, all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica.

3. Successivamente, il Seggio di gara, nella medesima seduta pubblica o in successiva seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno un giorno di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo Portale, procede all'apertura delle buste "**Offerta Economica**" prodotte dai concorrenti risultati ammessi al calcolo del punteggio previsto dal precedente articolo 9 per l'**Offerta Economica**, secondo la formula matematica ivi riportata, nonché al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed alla redazione della graduatoria dei concorrenti medesimi.

In detta sede, salvo che ricorrano i presupposti perché si proceda alla verifica di congruità, il Seggio di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante e verrà svolta dall'organo all'uopo individuato dalla stazione appaltante stessa ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs 50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola. Tale calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; in caso contrario, trova comunque applicazione l'ultimo periodo del comma 6 del citato articolo.

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", ai fini della verifica di anomalia, la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione, sempre che questa sia prevista dai documenti di gara.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non

congrua, procederà ad escludere il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

14. Chiarimenti, comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto

14.1 È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente attraverso il Portale Gare Telematiche, utilizzando l'apposita funzione **RICHIESTA QUESITO** presente all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto entro il termine stabilito sul Portale.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati, inoltre, saranno reperibili nell'area privata del Portale nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI/MIEI QUESITI** relativa al bando in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta certificata dell'operatore che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

14.2 Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni relative alla presente procedura di gara, comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del Codice, saranno effettuate agli operatori tramite il Portale Gare e saranno reperibili nell'area privata del Portale, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**. Le stesse saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 1** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

14.3 Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i

provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, **previa istanza scritta di accesso** (e conseguente provvedimento di ammissione).

L'accesso agli atti del procedimento (referente Dott. Gennaro Fiore, tel. 06/67663606), può essere effettuato direttamente online tramite l'apposita funzione **RICHIESTA ACCESSO ATTI**.

La procedura per inoltrare una richiesta di accesso agli atti online è la seguente:

1. **accedere** al Portale inserendo la propria terna di valori e cliccando su **ACCEDI**;
2. **cliccare** sulla voce a sinistra dove è riportata la scritta "**AVVISI/BANDI**" e di seguito sulla scritta "**BANDI PUBBLICATI**"
3. **cliccare** sul comando **BANDI SCADUTI**;
4. **cliccare** sulla lente "**VEDI**" situata nella colonna "**DETTAGLIO**" in corrispondenza del bando di gara ai cui atti si richiede l'accesso;
5. **cliccare** sul pulsante **RICHIESTA ACCESSO ATTI** per creare la propria richiesta di accesso;
6. **allegare** la propria richiesta di accesso agli atti, sottoscritta con apposizione di valida firma digitale, in corrispondenza della riga **RICHIESTA ACCESSO** già predisposta da sistema. E' possibile allegare ulteriori documenti utilizzando la funzione **AGGIUNGI ALLEGATO**.
7. **cliccare** sul pulsante **INVIO**, per inviare la propria richiesta: in qualunque momento si potranno visualizzare le proprie richieste di accesso agli atti, utilizzando il comando "**DOCUMENTI COLLEGATI**", presente all'interno del bando di gara.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

I documenti richiesti, ovvero il relativo provvedimento di differimento/diniego, saranno resi disponibili all'interno dell'area privata del Portale Gare Telematiche, sia nella sezione **DOCUMENTI COLLEGATI** relativa al bando in oggetto, sia nella cartella **COMUNICAZIONI**.

Dell'avvenuto riscontro alla richiesta di accesso sul Portale sarà data altresì notifica, come avviso all'indirizzo PEC dell'operatore, così come risultante dai dati presenti sul Portale Gare Telematiche.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 184/2006.

14.4 L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. **L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.**

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

L'Ente committente, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la

perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

I capitolati e il computo metrico estimativo, ove presente, fanno parte integrante del contratto.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

15. Avvalimento

In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altro soggetto allega una dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia, ove prevista. Il concorrente allega, altresì, alla dichiarazione di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d'esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, oltre al contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

16. Termine di validità dell'offerta

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

17. Condizioni cui è soggetta l'esecuzione del contratto

17.1 Recesso unilaterale

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Nel caso di recesso unilaterale del Comune trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

17.2 Subappalto

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista nonché il divieto di subappalto della relazione geologica.

Ai sensi dell'art.105, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti, nei limiti dianzi indicati, possono affidare in subappalto le prestazioni di cui al presente affidamento nei limiti previsti dalla vigente normativa. All'atto dell'offerta il concorrente deve dare indicazione specifica e puntuale delle prestazioni che intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

17.3 Divieto di cessione

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art.1406 e seguenti del codice civile e dell'art. 106 del D.lgs. 50/16 e smi, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

18. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Direttore dell'U.C. Appalti e Contratti, con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.

Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

19. Disposizioni a tutela del lavoro

L'operatore economico aggiudicatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

L'affidatario è tenuto a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

20. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o

idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. 50/2016.

- c) Ai sensi del D.L. n.76/2020, il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, co. 1 del citato decreto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso o di risoluzione del contratto per inadempimento.
- d) **Il concorrente, attraverso le dichiarazioni di cui all'Istanza di partecipazione (Allegato 1) dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023**, approvato con Deliberazione n.3/2021 del Consiglio della Città metropolitana e accessibile al seguente link: <https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione/piano-triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/>
- e) Ai sensi dell'art.83-bis del D.lgs. n.159/2011, come introdotto dal D.L. n.76/2020, costituisce causa di esclusione o di risoluzione del contratto il mancato rispetto dei protocolli di legalità.
- f) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- g) L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di recesso unilaterale dell'Amministrazione, trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- h) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
- i) Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- j) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- k) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
- m) Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
- n) L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
- o) Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- p) A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà

valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- q) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- r) eventuali richieste di **informazioni e di chiarimenti di natura procedurale, amministrativa e tecnica** sono da inoltrarsi alla S.U.A. (referente dott. Gennaro Fiore – 06/67663606) a mezzo posta elettronica ordinaria ai seguenti indirizzi: g.fiore@cittametropolitanaroma.it. Le richieste sono riscontrate, e, se di interesse generale, sono pubblicate in forma anonima sul Portale e sul sito Internet istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale.

21. Disposizioni antimafia

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

22. Perfezionamento del rapporto contrattuale

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che la SUA provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ex art. 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dall'Amministrazione, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 del presente Disciplinare. In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto,

l'Amministrazione si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, l'Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatosi come secondo nella graduatoria finale.

23. Oneri e spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 4.000,00, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

24. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

25. Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario

Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione

26. Pubblicazione

Il bando di gara, trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in **data 24 giugno 2023**, viene pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici **n.74 del 30/06/2023**, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale; l'avviso di proroga dei termini è stato trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 12 luglio 2023.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”
(Dott.ssa Sabrina Montebello)